Regolamento locazioni
Allegato Deliberazione del 4 agosto 2020
REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA LOCAZIONE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE CONSERVATORIO SANTA ROSALIA
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
PREMESSA
Il presente Regolamento disciplina le modalità con le quali l'Ente di Diritto Pubblico
"Conservatorio Santa Rosalia", corrente in Atrani, provvede alla selezione ai fini
dell'assegnazione in locazione degli immobili di sua proprietà e della stipula dei
 relativi contratti di locazione nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza,
pubblicità ed imparzialità.
ARTICOLO 1: (Ambito di applicazione e definizioni)
Con le disposizioni che seguono sono stabiliti i criteri e le modalità per la selezione
 dei conduttori delle unità immobiliari di proprietà dell'Ente, nonché per la
formazione e conclusione dei relativi contratti di locazione.
 Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 a) «Ente»: l'Istituto Pubblico Conservatorio Santa Rosalia di Atrani.
 b) «Regolamento»: il presente articolato;
c) «Legge»: il combinato disposto delle leggi che regolano la materia delle locazioni;
 d) «Richiedente/i»: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata residente
in Atrani o che abbia in essa sede, che intenda stipulare un contratto di locazione
Via Monastero, n. 2 - 84010 ATRANI (SA)

avente ad oggetto unità immobiliari dell'Ente;	
e) «Unità Immobiliare/i: tutte le unità immobiliari di proprietà dell'Ente;	
f) «Terreni»: le tenute, di proprietà dell'Ente, dislocate nel territorio della città di	
 Atrani.	
TITOLO II: DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI	
CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LOCAZIONE	
ARTICOLO 2 (Disponibilità delle unità immobiliari/terreni locabili)	
L'Ente mette in disponibilità le unità immobiliari/terreni che possono essere oggetto	
di locazione indicandone specifiche modalità di godimento, sulla base di fattori	
tecnico qualitativi e a tal fine indica:	
- i dati identificativi catastali dell'unità immobiliare, ed ogni altro dato	
all'uopo occorrente;	
- la misura della superficie convenzionale, il numero dei vani utili, il piano e	
l'interno di ubicazione;	
- indicazioni circa lo stato di manutenzione delle singole unità immobiliari,	
nonché l'eventuale computo economico presunto per i necessari interventi	
di manutenzione.	
ARTICOLO 3 (Procedura relativa al rinnovo dei contratti)	
In caso di immobile locato l'Ente invierà nei termini stabiliti dalla legge una lettera	
di disdetta in cui l'inquilino sarà invitato ad esprimere la sua volontà in ordine alla	
stipula di un nuovo contratto di locazione.	
Qualora l'inquilino comunichi all'Ente la propria volontà di rinnovare il contratto alle	
Qualora i inquimo comuniciii ali citte la propria volonta di finnovare il contratto alle	
Via Monastero, n. 2 - 84010 ATRANI (SA)	

	condizioni comunicate dall'Ente, quest'ultimo non metterà in disponibilità	
	l'immobile.	
	Qualora l'inquilino abbia in corso o abbia subito nell'arco degli ultimi 5 anni	
	procedure di recupero crediti per canoni ed oneri locatizi e di sfratto per morosità,	
	l'Ente invierà esclusivamente una lettera di disdetta senza possibilità per l'inquilino	
	stesso di rinnovare ulteriormente il contratto e l'immobile verrà messo in	
	disponibilità.	
-250-240min 19		
	ARTICOLO 4 (Contenuti dell'avviso)	
	L'avviso di selezione dovrà contenere le indicazioni generali dell'immobile da locare,	
	nonché l'indicazione del sito internet dell'Ente sul quale compariranno i seguenti	
	elementi:	
	individuazione dell'immobile da locare;	
	canone base da cui partire per l'offerta degli immobili;	
	indirizzo presso il quale far pervenire le offerte, necessariamente in busta	
THE SHIP ST	chiusa, a mezzo raccomandata e/o assicurata con ricevuta di ritorno, o	
	posta certificata;	
	– l'individuazione della destinazione d'uso dell'immobile	
	(abitativo/ufficio/altro) se trattasi di fabbricato;	
	- lo stato attuale dell'immobile;	
	- la durata del contratto;	
	– modalità di visita dell'immobile;	
	il termine entro il quale far pervenire le offerte;	
	modalità e criteri di selezione dei locatari;	
	gli eventuali lavori posti a carico dell'inquilino;	
	Via Monastero, n. 2 - 84010 ATRANI (SA)	

– varie ed eventuali.	
ARTICOLO 5 (Domanda di locazione)	
Chi intende condurre in locazione una unità immobiliare o terreno dell'Ente, deve	
obbligatoriamente farne domanda scritta all'Ente Conservatorio Santa Rosalia, via	
Monastero n. 2 – 84010 Atrani (Sa).	
I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti.	
 In caso di persona fisica e per ciò che concerne le locazioni uso abitativo.	
a) cittadinanza italiana e residenza in Atrani;	
b) di non essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo;	
c) assenza di procedure di sfratto per morosità o di occupazione abusiva di locali,	
nei confronti di qualunque componente del nucleo familiare del concorrente;	1 5 to 1 1 state
 d) assenza di rapporti debitori e/o altra vicenda contenziosa pendente o pregressa	
nei confronti dell'Ente, a qualsiasi titolo, da parte di qualunque componente del	
nucleo familiare.	
 In caso di società o ditta individuale, che potrà partecipare solo alle assegnazioni di	
beni immobili da locare per uso commerciale.	
a) possesso del certificato di iscrizione alla Camera di commercio Industria	
Artigianato ed Agricoltura, di data non anteriore a sei mesi;	
b) assenza di procedure di sfratto per morosità o di occupazione abusiva di locali da	
 parte della società/ditta;	
c) assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.	
 L.vo 06/09/2011 n. 159 da dichiararsi da parte del legale rappresentante e di tutti gli	
amministratori.	
Le domande di partecipazione all'assegnazione dovranno essere presentate, a pena	
Via Monastero, n. 2 - 84010 ATRANI (SA)	

di esclusione, su apposito modulo predisposto dall'Ente e scaricabile dal sito
internet, oppure richiesto presso gli uffici di segreteria dell'Ente medesimo,
dovranno essere inviate in busta chiusa a mezzo raccomandata e/o assicurata con
ricevuta di ritorno o per posta certificata all'indirizzo dell'Ente indicato nell'avviso
entro il termine fissato nell'avviso stesso.
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio.
L'Ente non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito di forza maggiore,
né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
Alle domande di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
fotocopia del documento d'identità del richiedente e autocertificazione di cui al
sopraindicato comma 2.
ARTICOLO 6 (Determinazione del canone)
Le unità immobiliari e i terreni sono concessi in locazione, per fini abitativi o
commerciali dietro pagamento di un canone determinato all'esito della valutazione
dell'immobile secondo il più probabile valore di mercato, inteso come valore di
locazione, utilizzando le tabelle riportate sul sito dell'Agenzia delle Entrate nella
sezione OMI con riferimento all'ultimo aggiornamento disponibile.
Partendo quindi dalla media dei valori ivi riportati, si procederà a conformare tale
Partendo quindi dalla media dei valori ivi riportati, si procederà a conformare tale
Partendo quindi dalla media dei valori ivi riportati, si procederà a conformare tale valore medio di riferimento alle caratteristiche intrinseche delle unità immobiliari
Partendo quindi dalla media dei valori ivi riportati, si procederà a conformare tale valore medio di riferimento alle caratteristiche intrinseche delle unità immobiliari come di seguito: a) interno, b) struttura, c) tipologia immobile, d) epoca di

	impiantistica, o) rispondenza alla norma della dotazione impiantistica.	
	L'Amministrazione procederà al recupero crediti nei confronti degli inquilini che non	
	abbiano provveduto a corrispondere le quote del canone per un periodo di almeno	=
	quattro mesi.	
	Trascorso inutilmente tale periodo, il contratto di locazione si intenderà risolto e	
	l'Ente provvederà ad avviare la procedura di sfratto oltre al recupero coatto del	
	credito vantato.	
	ARTICOLO 7 (Deposito cauzionale)	
	All'atto della stipulazione del contratto di locazione, i conduttori dovranno	
Acres and	costituire, per assicurare l'adempimento dell'obbligo di pagamento del canone, il	
	deposito cauzionale, nella misura determinata dall'Ente all'atto della stipula del	
	contratto di locazione.	
	ARTICOLO 8 (Sopralluogo)	
	I richiedenti hanno diritto ad effettuare, unitamente ad un incaricato dell'Ente, un	
	sopralluogo dell'unità immobiliare oggetto della domanda di locazione.	
	CAPO II: DELLE LOCAZIONI PER USO ABITATIVO, AGRICOLO E COMMERCIALE.	
		•
	ARTICOLO 9 (Scelta del contraente)	
	L'Ente, ogni qualvolta si rende disponibile una unità immobiliare/terreno che non	
	possa essere utilmente adibita all'espletamento delle finalità di cui allo Statuto	
	dell'Ente medesimo, provvede ad emanare apposito "avviso di disponibilità"	
	dell'unità immobiliare/terreno stesso, assicurandone la diffusione e curandone la	
	Via Monastero, n. 2 - 84010 ATRANI (SA)	

	relativa pubblicazione sul sito web dell'Ente .	
	L'assegnazione dell'unità immobiliare/terreno resasi disponibile avviene al miglior	
	prezzo in aumento rispetto al canone base individuato dall'Ente sulla base	
	dell'andamento del mercato immobiliare e/o mediante formulazione di apposita	
	stima redatta da tecnico di fiducia dell'Ente. L'esame delle offerte pervenute in	
	risposta all'avviso di disponibilità viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione	
	dell'Ente medesimo, presieduta dal Presidente pro-tempore dell'Ente o, in caso di	
	impedimento di quest'ultimo, da un suo delegato scelto tra i componenti del	
	Consiglio di Amministrazione in carica.	
	L'Ente, sulla base dell'esito dei lavori del Consiglio di Amministrazione, verificata la	
	permanenza dell'interesse alla locazione da parte del miglior offerente e le garanzie	
	effettivamente prestate per la locazione, delibera in ordine all'assegnazione	
	dell'unità immobiliare/terreno ed invita il miglior offerente a stipulare, presso la	
	sede dell'Ente o eventuale altra sede da convenire tra le parti, il contratto da	
	effettuarsi, a pena di decadenza dal diritto, entro il termine di venti giorni	
	dall'invito.	
	Le procedure di selezione dovranno essere espletate entro 90 (novanta) giorni	
	decorrenti dalla data di affissione dell'avviso.	
	Nel caso in cui, trascorso detto termine, non pervengano offerte adeguate, secondo	
	quanto previsto dal presente regolamento, si procederà ad una nuova	
	pubblicazione.	
Annient Hiller	L'esito della selezione verrà pubblicato sul sito dell'Ente entro 20 (venti) giorni dalla	
	selezione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di riservatezza dei dati	
	personali e sensibili.	
	Nel caso di rinuncia del miglior offerente, l'Ente, in riferimento alla miglior tutela	
	Via Monastero, n. 2 - 84010 ATRANI (SA)	

	degli interessi dell'Ente stesso, procederà all'assegnazione in favore del secondo
	miglior offerente.
	TITOLO III: DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI
	CAPO I: NORME COMUNI A TUTTE LE LOCAZIONI
	ARTICOLO 10 (Disposizioni generali)
	Le disposizioni contenute in questo capo formano parte integrante e sostanziale del
	contratto di locazione stipulato fra l'Ente ed i singoli conduttori, impegnandoli al
	pieno rispetto delle norme in esso contenute. Il conduttore è costituito custode de
	beni oggetto del contratto di locazione e deve, al termine della locazione,
	provvedere a riconsegnarli all'Ente nel medesimo stato locativo. L'unità immobiliare
	viene consegnata dall'incaricato dell'Ente al conduttore solo dopo la stipula del
	relativo contratto di locazione. Nei sei mesi di preavviso previsto per il rilascio
	dell'unità immobiliare l'ente può effettuare nei locali un sopralluogo atto a
	verificare l'efficienza degli impianti (anche autonomi, ove presenti) ed accertare
	l'esistenza di eventuali danni provocati da cattivo uso del conduttore, nonché di
	modifiche non autorizzate.
	I risultati della verifica devono essere verbalizzati ed immediatamente contestati al
	conduttore con formale diffida a provvedere alle riparazioni entro breve termine
-	per consentire all'Ente gli opportuni riscontri prima del rilascio dell'immobile.
	Solo nel caso in cui il conduttore, benché diffidato, non provveda, le riparazioni
	saranno eseguite dall'Ente ed il relativo costo sarà a quello addebitato, con diritto al
	maggior danno causato, ad esempio la perdita di reddito causata da tardiva
	locazione.
	Con riguardo al rilascio per qualsiasi causa dell'unità immobiliare, la riconsegna
	Via Monastero, n. 2 - 84010 ATRANI (SA)

- 10	delle chiavi non è liberatoria se non accompagnata dal verbale sottoscritto	
	dall'incaricato dell'Ente.	
	Nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto e delle successive rinnovazioni e	
	in qualsiasi momento, nel caso in cui i beni locati dovessero essere oggetto di nuova	
	locazione, il conduttore deve consentire la visita dei locali ai terzi debitamente	
	autorizzati dall'Ente nei giorni e nelle ore concordate.	
	ARTICOLO 11 (Opere di manutenzione)	
	Per opere di manutenzione ordinaria si intendono quelle che riguardano le opere di	
	riparazione, rinnovamento, e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle	
	necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.	
	Per opere di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche	
	necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per	
	realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre ché non	
	alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino	
	modifiche alle destinazioni d'uso.	*
	Sono a carico dell'inquilino tutte indistintamente le riparazioni di piccola e ordinaria	
	manutenzione nonché quelle di manutenzione straordinaria dovute a negligenza o	
	colpa dell'inquilino come da codice civile o previste nella stesura dei singoli contratti	
	di locazione.	
	Tutti gli interventi di qualsiasi natura e tipo causati da modifiche e manomissioni	
	apportate dal conduttore alle strutture rifiniture e impianti comuni e/o delle singole	
	unità immobiliari sono a carico del conduttore medesimo.	
	ARTICOLO 12 (Obbligo di segnalazione delle anomalie e guasti riscontrati)	
	Via Monastero, n. 2 - 84010 ATRANI (SA)	

	Il conduttore è tenuto, sotto la sua responsabilità, a segnalare tempestivamente per	
	iscritto, i danni prodotti dall'uso e dalla vetustà onde evitare pericoli a terzi.	342.322
	ARTICOLO 13 (Verifiche tecniche sul bene locato)	
and the second s	L'Ente ha diritto, in relazione all'obbligo che precede, di far visitare l'appartamento	
	e di farvi direttamente eseguire, a spese del conduttore, quelle opere che, pur	
	essendo a carico di questo ultimo, non siano state eseguite.	
	In particolare, nel caso che per incuria del conduttore o mancata esecuzione	
	tempestiva di una delle riparazioni o sostituzioni a suo carico si producessero danni	
	all'edificio, l'Ente previa intimazione al conduttore responsabile di eseguire in tempi	
	brevi i lavori necessari, provvederà, in caso di inadempienza nei termini fissati, alla	
	esecuzione d'ufficio con rivalsa, tramite addebito, dagli importi relativi alle spese	
	sostenute, maggiorati delle spese di sopralluogo, perizie, ecc	
	ARTICOLO 14 (Responsabilità del conduttore e criteri per il recupero delle spese	
	sostenute dall'Ente).	
	Oltre ai lavori che il conduttore non abbia eseguito, pur essendo a suo carico,	
	saranno addebitati all'inquilino responsabile le spese occorrenti per riparare i danni	
	prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso ai locali ed agli impianti di uso e di utilità	
***************************************	comuni, nonché i danni provocati da intasamenti di colonne di scarico per	
	introduzione di corpi estranei. Il conduttore risponderà ugualmente dei danni	nanies (ies
	causati da loro familiari e da persone che, a qualsiasi titolo, abitino o transitino	
	nell'unità immobiliare.	
	ARTICOLO 15 (Reclami e richieste d'intervento)	
	Via Monastero, n. 2 - 84010 ATRANI (SA)	

	Il conduttore presenterà le richieste di intervento ed i reclami, per iscritto, fornendo	
ap de la casa de la ca	adeguata motivazione. In caso di urgenza le richieste potranno essere presentate di	
	persona. Solo eccezionalmente potranno essere prese in considerazione richieste	
	verbali o telefoniche. Tutti i reclami o richieste d'intervento pervenute all'Ente	
	saranno sottoposte a controllo tecnico amministrativo e contabile. Non verranno	
	eseguiti lavori in presenza di inadempienze contrattuali.	
	ARTICOLO 16 (Opere di miglioramento)	
	Sono considerate opere di miglioramento i lavori che comportano un effettivo	
	aumento di valore dell'appartamento, dell'edificio o del terreno. E' fatto divieto al	
	conduttore di apporre all'unità immobiliare locata alcuna miglioria o modifica senza	
	il preventivo consenso scritto dell'Ente, al quale spetta, a suo esclusivo giudizio,	
	prescrivere la riduzione in pristino all'atto della riconsegna qualora non preferisca	-
	che le modifiche e le migliorie restino a beneficio dell'immobile, senza diritto alcuno	
	per il conduttore ad eventuali rimborsi. I lavori dovranno essere eseguiti dal	
	conduttore a sua cura e spese, nel rispetto delle norme che regolamentano la	
	materia e sotto il controllo dell'Ente, il quale potrà ordinare la rimozione o il	
	rifacimento qualora il lavoro non sia eseguito secondo le regole dell'arte e	
	conformemente a quanto autorizzato.	
	ARTICOLO 17 (Entrata in vigore e rinvio)	
	Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della	
	pubblicazione all'Albo dell'Ente della deliberazione di approvazione. Per quanto non	
	previsto nel presente Regolamento sì fa espresso rinvio alla normativa vigente in	
	materia di locazioni.	
	Via Monastero, n. 2 - 84010 ATRANI (SA)	

	ARTICOLO 18 (Divieto di sublocazione)
	E' fatto divieto di sublocare o di cedere in alcun modo il contratto, senza
	autorizzazione dell'Ente.
	CAPO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	ARTICOLO 19 (Forma dei contratti)
	Ogni contratto di locazione deve essere stipulato in forma scritta.
	ARTICOLO 20 (Adozione provvedimenti dell'Ente)
3 22 	Le approvazioni, autorizzazioni, assensi, consensi, permessi, decisioni, disposizioni
	riferiti, nel presente Regolamento, sono adottati con provvedimento del Consiglio di
	Amministrazione.
	ARTICOLO 21 (Stipulazione del contratto di locazione e registrazione)
	Il Presidente procede alla stipulazione del contratto di locazione in nome e per
	conto dell'Ente. Alla registrazione del contratto provvede l'Ente, che cura altresì il
	versamento dell'imposta con obbligo del conduttore di rimborso del 50%.
-	ARTICOLO 22 (Subentro)
	Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, in caso di
-	decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo
	familiare, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare
	originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine
	stabilito nel successivo comma 6. 2. In caso di separazione giudiziale, di
	Via Monastero, n. 2 - 84010 ATRANI (SA)

	scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso,
	all'assegnatario subentra nell'assegnazione l'altro coniuge, sempre che il diritto di
	abitare nella casa coniugale sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo. 3. In caso
	di separazione consensuale omologata o di nullità matrimoniale, all'assegnatario
	subentra nell'assegnazione l'altro coniuge, se tra i due sia così convenuto e qualora
	quest'ultimo risulti abitare stabilmente nell'alloggio. 4. Per i fini di cui al comma 1,
-	l'ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi: a) matrimonio
	dell'assegnatario; b) convivenza dell'assegnatario da almeno due anni, da
	dimostrare nelle forme di legge; c) accrescimento della prole dell'assegnatario
	dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione; d) affidamento di minori; e)
	rientro dei figli motivato da separazione omologata dal giudice competente. 5.
	L'ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente
	comunicato all'Ente, che nei successivi tre mesi, procede alle verifiche sull'esistenza
	delle condizioni per procedere al subentro. Qualora dalla verifica risultino
	comunicazioni non veritiere, l'ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale
	subentro. Gli esiti delle verifiche sono comunicati all'interessato a cura dell'Ente. 6.
	Ai fini del presente articolo si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da
	una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi,
	dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro
	conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente, gli ascendenti, i
-	discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il
	richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni e sia dimostrata nelle forme
	di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non
	legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia
	finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da

almeno quattro anni e dimostrata nelle forme di legge	
ARTICOLO 23 (Riferimenti normativi e disposizioni interne)	
 I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo sono soggetti alla legge	
431/1998 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni. I contratti di locazione	
di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo sono soggetti alla legge	
392/1978 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni. I contratti di locazione	
di fondi rustici sono soggetti alla legge 203/1982.	
ARTICOLO 24 (Accesso agli atti del procedimento)	
E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura di selezione nel	
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.	
ARTICOLO 25 (Norma transitoria)	
Per quanto riguarda i contratti antecedenti alla data di approvazione del presente	
regolamento che siano stati oggetto di annullamento, dichiarazione di nullità o di	
 recesso, qualora l'inquilino comunichi all'Ente la propria volontà di sottoscrivere un	
contratto alle nuove condizioni comunicate dall'Ente, quest'ultimo non metterà in	
disponibilità l'immobile.	
Amalfi, 04/08/2020	
Il Presidente I Consiglieri	
 ing Pietro Pico ayv. Walthe Vacenii la avv. Gabriefe Gambaralla	
 avv. Gabriefe Gambardella	